Sentenza n. 270/**2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO Presidente relatore

Rossana DE CORATO Consigliere

Andrea COSTA Primo Referendario

nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37937 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale, nei confronti di:

- NICOLI' Pasquale, nato il 22/07/1954 a Erchie (BR) ed ivi residente alla via Petrarca n. 25 (Cod. Fisc.: NCLPQL54L22D422B).

Uditi all'udienza del 5 novembre 2025 - relatore il Presidente Pasquale Daddabbo e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero in persona del S.P.G. Campa Pierlorenzo; non comparso né costituito il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 23 giugno 2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. Nicolì Pasquale - nella qualità di Direttore dell'Area gestione del patrimonio della ASL TA - per sentirsi condannare al pagamento, in favore dell'azienda sanitaria, della somma complessiva di € 3.396,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Riferisce il requirente che l'istruttoria aveva preso le mosse da due note che

aveva inviato la dirigente della Segreteria del TAR di Lecce riguardanti due sentenze (n. 791 e n. 792 del 21 maggio 2019) con cui il TAR aveva accertato l'illegittimità del silenzio serbato dall'ASL di Taranto su istanze presentate dalla società Amodio s.r.l. e aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento delle spese di lite nei confronti della suddetta società nella misura di € 1.000.000 oltre accessori per ognuna delle pronunce.

L'importo pagato complessivamente ammontava ad € 3.396,00, di cui € 2.992,00 in esecuzione delle predette sentenze ed € 404,00 riferiti ai compensi liquidati in favore del commissario *ad acta,* nominato contestualmente, in virtù delle ordinanze dello stesso TAR nn. 491/2020 e 492/2020.

Dall'istruttoria effettuata era emerso che il danno indiretto sopra indicato era imputabile al convenuto che, nella predetta qualità di dirigente dell'Area gestione del patrimonio e nella veste di responsabile del procedimento, aveva omesso di emettere tempestivamente il provvedimento amministrativo in relazione all'istanza del 23/07/2018 con cui la società aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi in relazione a forniture di materiale di cancelleria, cartucce e toner, effettuate in favore della stessa ASL di Taranto sino al 31/12/2010 in virtù del contratto rep. 06/06 del 08/05/1995 e per il periodo di durata del successivo contratto rep. n. 766 del 07/03/2011.

In particolare, era emerso: *i*) che nell'ambito di un procedimento amministrativo avviato nel 2012 la società Amodio s.r.l. aveva formulato già in data 26/02/2018 all'ASL di Taranto la richiesta di revisione prezzi, *ii*) che il convenuto aveva chiesto al direttore della Struttura Burocratica Legale della medesima ASL (nota prot. U. 0064970 del 09/04/2018) "di esprimere un parere circa la fondatezza della pretesa e l'ammissibilità di una soluzione

transattiva" e *iii*) che quest'ultimo aveva riscontrato la nota del Nicolì in data 11/07/2018, prima dell'ulteriore istanza del 23/07/2018 della Amodio s.r.l..

Ciononostante, il convenuto riscontrava tale ultima istanza della società solo dopo le statuizioni del giudice amministrativo, con due note con cui veniva data risposta negativa alla richiesta di revisione prezzi (una del 17/06/2019 e l'altra del 21/06/2019), come riscontrato dal commissario *ad acta* già nominato con le due sentenze del TAR Lecce.

Il requirente ha rappresentato di aver notificato il prescritto invito a dedurre al Nicolì e che le deduzioni presentate non sono state ritenute idonee a superare i motivi di addebito.

Ha sostenuto che il contegno omissivo tenuto dal convenuto integra la fattispecie di responsabilità amministrativa tipizzata dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 241/90, secondo cui "La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".

In primo luogo, l'attore pubblico ha evidenziato che il compito di concludere il procedimento con l'emanazione del provvedimento spettava al convenuto in qualità d responsabile del procedimento e dirigente dell'Area gestione del patrimonio della ASL di Taranto.

A conferma di ciò militerebbero le seguenti circostanze: *i*) egli ha emesso i provvedimenti di rigetto a seguito delle sentenze del TAR ed aveva in precedenza chiesto, con nota del 09/04/18, un parere in ordine alla questione al direttore della struttura burocratica legale; *ii*) sia il Direttore generale dell'ASL che lo stesso direttore della struttura legale hanno indicato il Nicolì

come il dirigente competente e tanto era coerente con gli obiettivi indicati nel contratto di lavoro; *iii*) le istanze di revisione prezzi rientravano pacificamente nelle competenze dell'Area gestione del patrimonio.

Il requirente ha, poi, sostenuto la sussistenza di un evidente nesso causale tra la condotta osservata dal convenuto e l'aggravio di costi per l'amministrazione evidenziando che la società Amodio aveva proposto i ricorsi innanzi al TAR Lecce dopo più di sei mesi dall'istanza avanzata in sede amministrativa senza che il Nicolì si attivasse a riscontrare la stessa emettendo i provvedimenti conclusivi.

Ha dedotto, inoltre, anche l'elemento psicologico della colpa grave in capo al convenuto derivante dall'aver violato sia gli obblighi di ufficio posti a suo carico nella qualità di direttore dell'Area gestione del patrimonio e di responsabile del procedimento sia le regole cardinali fissate dalla L. n. 241/1990 in relazione alla "Conclusione del procedimento" (art. 2).

Prima di formulare la richiesta risarcitoria, come innanzi riportata, l'attore pubblico ha confutato, con dovizia di argomentazioni, le deduzioni difensive rassegnate dal convenuto nella fase preprocessuale, tese a dimostrare l'assenza di colpa grave in quanto la competenza a riscontrare l'istanza della Amodio s.r.l. sarebbe spettata alla Struttura Burocratico Legale ("S.B.L.") dell'ASL di Taranto e che l'inerzia serbata dalla stessa ASL sarebbe addebitabile anche alla Direzione Generale.

In proposito il requirente ha evidenziato che le istanze presentate dalla Amodio srl, sia quella del 26/02/2018 che quella del 23.7.2018 (dal cui mancato riscontro poi sono scaturiti i giudizi dinnanzi al TAR Lecce), erano dirette ad ottenere l'adeguamento revisionale del contratto di fornitura

stipulato dalle parti, ossia materia rientrante nella competenza dell'Area gestione del patrimonio, e che la prospettazione, da parte della società, con clausola di stile, di una soluzione transattiva non era idonea a mutare il quadro delle competenze degli uffici.

Peraltro, da un documento prodotto dallo stesso Nicolì e da altro soggetto intimato la cui posizione era stata archiviata (nota del D.G. dell'ASL di Taranto in data 28/02/2018) emergeva che il direttore generale avesse sin da quella data invitato il convenuto ad istruire e proporre il provvedimento mentre il risposabile dell'area legale soltanto a dare il proprio supporto.

Anche quanto rappresentato alla società richiedente, ossia di non voler "procedimentalizzare" la soluzione transattiva proposta (nota del 9 aprile 2018), non scagionerebbe il convenuto perché attinente alla ipotesi alternativa prospettata dalla Amodio srl e non alla richiesta principale riguardante la revisione prezzi.

Inoltre, il requirente in ordine alle altre argomentazioni del deducente ha evidenziato che: *i*) lo scambio di note già avvenuta nel 2012 tra gli allora dirigenti delle aree patrimonio e legale confermano che la competenza ad evadere la richiesta formulata, già all'epoca dalla Amodio srl, fosse dell'area gestione del patrimonio; *ii*) la circostanza che il direttore amministrativo dell'ASL avesse assegnato l'istanza della Amodio s.r.l. "*anche alla SBL*" non trova sostegno documentale in quanto si evincerebbe soltanto dalla nota del 09/04/2018 a firma dello stesso dott. Nicolì, peraltro in contrasto con quanto indicato nella menzionata nota del direttore generale.

Nell'udienza di discussione del 5 novembre 2025, non comparso il convenuto, il pubblico ministero si è riportato all'atto scritto.

Il giudizio, all'esito della discussione, è stato riservato per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del convenuto che non si è costituito in giudizio nonostante risulti che abbia ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione a mani proprie in data 01/07/2025, come attestato dal funzionario UNEP presso il Tribunale di Brindisi.

2. Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità amministrativa contestata al sig. Nicolì, nella qualità di dirigente dell'Area patrimonio della ASL di Taranto e di responsabile del procedimento, per il danno indiretto patito dall'azienda sanitaria a seguito della condanna alle spese legali disposta a suo carico dal TAR di Lecce con le sentenze n. 791 e 792 del 21 maggio 2019; esborso complessivo di € 3.396, comprensivo della somma di € 404 pagata al commissario *ad acta*, come stabilito da ulteriori provvedimenti del giudice amministrativo.

La condanna al pagamento delle spese di lite riguarda due giudizi proposti dalla società (Amodio srl) - con cui l'azienda sanitaria aveva avuto rapporti contrattuali sin dal 1995, che in forza degli stessi aveva fornito materiale di cancelleria e di consumo per stampanti e che aveva richiesto più volte la revisione dei prezzi di aggiudicazione - che ha formulato, per ognuno dei ricorsi, una prima domanda per far valere l'illegittimità del silenzio-rifiuto della ASL ed una seconda domanda per ottenere il riconoscimento giudiziale della revisione prezzi. Il giudice amministrativo ha accolto la prima domanda mentre ha rigettato la seconda - evidenziando che *la relativa pretesa deve essere espressamente valutata non solo nel quantum, ma prima ancora nell'an… tenuto conto delle deduzioni di parte resistente, secondo cui vi*

sarebbe stata, nella specie, non già una proroga del contratto originario …, ma un rinnovo dell'intero rapporto negoziale - ed ha comunque condannato la ASL al pagamento delle spese di lite di controparte.

3. Per quello che rileva ai fini della valutazione della condotta del convenuto occorre evidenziare, in punto di fatto, che nel periodo in cui costui ha svolto le funzioni dirigenziali presso l'Area gestione del patrimonio:

- il legale della società Amodio ha inviato la nota del 26.2.2018 con cui, nel rappresentare che in relazione al contratto di fornitura rep. 06/06 prorogato sino al 31.12.2010 erano state già inviate richieste di revisione prezzi (note in data 8.5.2012 e 29.12.2014) senza alcun riscontro, reiterava la richiesta di revisione prezzi, chiedeva la conclusione del procedimento ai sensi della normativa e giurisprudenza di riferimento, allegava che la revisione prezzi andava riconosciuta anche con riguardo agli aumenti previsti dai CCNL medio tempore intervenuti, dichiarava la disponibilità ad una definizione stragiudiziale della vicenda e avvertiva che in mancanza della conclusione del procedimento avrebbe adito il giudice amministrativo competente;

- il dott. Nicolì in data 9.4.2018 inviava alla struttura burocratica legale dell'ASL (trasmessa per conoscenza anche al legale della società) una richiesta di parere circa la possibilità di riconoscere la revisione prezzi anche con riferimento agli aumenti contrattuali, facendo presente che l'Ufficio legale si era già espresso favorevolmente sulla variazione ISTAT per l'anno 2012 e che egli non intendeva *procedimentalizzare* una soluzione transattiva;

- il dirigente della Struttura Burocratica Legale dell'ASL forniva il proprio parere con nota dell'11.7.2018 richiamando la normativa e la giurisprudenza in materia e osservando in conclusione che *la dimostrazione (circostanze*

imprevedibili) degli aumenti oltre gli indici FOI è a carico dell'appaltatore;

- il legale della società Amodio con nota del 23.7.2018, indirizzata al convenuto, al direttore amministrativo ed al dirigente dell'ufficio legale, richiamava il parere di quest'ultimo e reiterava la richiesta di definire l'istruttoria circa la revisione prezzi riferita ai contratti rep. n. 06/06 dell'8.5.1996 e n. 766 del 7.3.2011, di comunicare l'importo determinato dagli uffici e di concludere il procedimento con l'emissione del titolo di spesa; allegava prospetti di calcolo da cui emergeva la spettanza dell'imposto complessivo di € 19.131,78 (€ 14.875,49 per rivalutazione ed € 4.256,29 per interessi);

- tale richiesta non aveva alcun riscontro e la società intraprendeva i due giudizi innanzi al TAR Lecce da cui scaturisce il danno indiretto contestato al convenuto Nicolì;

- costui, a seguito delle sentenze TAR nn. 791 e 792 del 21.5.2019, ha inviato alla società Amodio una prima nota del 19.6.2019 - con cui comunicava il mancato riconoscimento della revisione prezzi motivando che *le fattispecie in argomento attengono a contratti effettivamente rinnovati con un nuovo rapporto contrattuale e non già meramente prorogati* - ed una seconda nota ad integrazione della precedente, in data 21.6.2019, con cui ribadiva la non spettanza della rivalutazione per il contratto del 1995 e successivi rinnovi mentre con riferimento al contratto n. 766 del 7.3.2011 comunicava che l'importo revisionale comprensivo degli interessi ammontava ad € 3.193,73 e non già ad € 14.875,48 oltre IVA, come calcolato dalla società.

4. Puntualizzato quanto sopra in punto di fatto, è indubbio che il convenuto, sebbene dopo aver ricevuto la richiesta di revisione prezzi datata 26.2.2018 si

sia attivato per ottenere un parere legale in ordine alla questione, tuttavia dopo avere acquisito tale parere dalla struttura legale dell'Azienda ed ancor dopo la ricezione da parte della società dell'ulteriore richiesta di definire l'istruttoria e il procedimento, abbia omesso qualsivoglia attività sino alla pubblicazione delle sentenze del giudice amministrativo che censuravano l'illegittimità del silenzio - rigetto della ASL.

L'inerzia del convenuto risulta particolarmente grave considerato che l'art. 2, comma 9, della legge 7/8/1990 n. 241 stabilisce espressamente che "*La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente*".

E, invero, la mancata conclusione dell'istruttoria e del procedimento da parte del convenuto, proprio perché già considerata dal legislatore come fonte anche di responsabilità amministrativa, lascia trasparire una eclatante trascuratezza dei propri doveri e quindi l'inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza, che denotano, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpa grave, quale requisito minimo d'imputazione soggettiva dell'illecito erariale (cfr. di recente, Sez. II app., sent. 259/2024).

4.a La giustificazione espressa dal Nicolì nella fase preprocessuale, ossia che non competeva a lui definire la questione in via stragiudiziale, non appare condivisibile né dirimente atteso che la società ha sempre richiesto la revisione prezzi su contratti di fornitura gestiti dall'Area patrimonio, diretta all'epoca dei fatti dal convenuto, e la soluzione stragiudiziale veniva prospettata dall'impresa solo come soluzione residuale ma non rifletteva la richiesta

principale.

4.b Nemmeno coglie nel segno l'assunto difensivo, fatto valere sempre nella fase preprocessuale, secondo cui la competenza ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento fosse da individuare in capo al direttore generale dell'ASL.

Invero, ai dirigenti, anche delle ASL, è demandata la competenza ad emettere provvedimenti che impegnano l'ente anche all'esterno (cfr. art. 15bis D.Lgs. n. 502/1992) mentre al direttore generale è attribuita la responsabile della gestione complessiva dell'azienda sanitaria (cfr. art. 3 del cit. D. Lgs. n. 502/1992).

Peraltro, nel caso di specie, anche a voler ritenere che la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo fosse del direttore generale, non può trascurarsi la circostanza che il convenuto non ha nemmeno formalizzato né sottoposto all'approvazione del vertice gestionale una proposta provvedimentale in ordine alle richieste di revisione prezzi provenienti dalla società Amodio.

Invero il convenuto, come si è detto, dopo un primo interessamento alla questione, esplicitatosi nel coinvolgimento dell'ufficio legale per acquisire un parere in ordine alla richiesta di revisione prezzi, è restato successivamente inerte malgrado avesse ricevuto il parere richiesto e la società avesse di nuovo reiterato l'istanza revisionale.

Tale condotta omissiva, caratterizzata, come si è visto, dall'elemento psicologico della colpa grave, costituisce dunque l'antecedente causale del danno indiretto patito dall'azienda sanitaria.

5. Reputa d'altro canto il collegio che diverse circostanze militano per

l'esercizio del potere riduttivo a favore del convenuto sicché il danno da risarcire va rideterminato in diminuzione nell'importo di € 1.500.

In primo luogo, va rilevato che la società, che in sede amministrativa ha avanzato sempre richieste cumulative di revisione prezzi che riguardavano le forniture effettuate dal 1995 in poi (fino all'ultimo contratto del 2011), in sede giudiziale ha promosso distinti giudizi che si sono conclusi con due sentenze e con altrettante condanne al pagamento delle spese di lite a carico dell'ASL.

Poi va evidenziato che la condanna alle spese di lite a favore della società Amodio è stata disposta dal giudice amministrativo sul presupposto della soccombenza da parte dell'ASL pur avendo lo stesso TAR espressamente respinto la seconda domanda avanzata dall'impresa tesa ad ottenere in via giudiziale il riconoscimento del diritto alla revisione prezzi: statuizione sulle spese che l'azienda sanitaria non ha inteso impugnare ma che non appare scevra da critiche quanto meno per non aver chiarito il motivo per cui si dava prevalenza alla soccombenza dell'ASL in ordine alla prima domanda rispetto alla soccombenza della società in ordine alla seconda domanda avanzata in sede giudiziale.

Altra circostanza che induce a ridurre l'addebito risiede nel fatto che il diniego della revisione prezzi, formalizzato dal convenuto in esecuzione dell'ordine del giudice amministrativo di concludere il procedimento, si basa proprio sulla motivazione con cui il TAR aveva rigettato la seconda domanda giudiziale della società, ossia la circostanza che per il periodo dal 1995 al 2010 erano intervenute diverse rinegoziazioni del contratto che, come tali, escludevano l'operatività dell'istituto della revisione prezzi.

In ultimo non può trascurarsi il fatto che la questione della revisione prezzi

risaliva ad anni in cui il convenuto non ricopriva l'incarico dirigenziale presso l'Area del patrimonio, non aveva perciò gestito i contratti e i rinnovi negoziali dell'epoca e non era neanche l'originario destinatario delle prime richieste di revisione prezzi risalenti agli anni 2012 e 2014; istanze già dall'epoca rimaste inevase.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno a favore della ASL di Taranto nei limiti dell'importo di € 1.500,00 comprensivo di rivalutazione monetaria.

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n. 37937, dichiara la contumacia del convenuto Nicolì Pasquale e lo condanna al pagamento in favore dell'ASL Taranto dell'importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre interessi legali come indicato in motivazione.

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.

Il Presidente relatore

Pasquale Daddabbo

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 215,20.

Depositata in segreteria il 25/11/2025
Il Funzionario
Francesco Gisotti